Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. **1045.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ad acquistare dal comune di Siena, un appezzamento di terreno, in località « Foro Boario » di detto Comune.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937 n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni numeri 58 e 338, del 14 marzo e del 21 dicembre 1962 con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per costruire un edificio da destinare a sede di un laboratorio zooprofilattico;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad acquistare dal comune di Siena, un appezzamento di terreno di mq. 4240 sito nella zona del « Foro Boario » di quella città, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 58 e 338, del 14 marzo e del 21 dicembre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. **1046.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « S. Bertilla Boscardin » di Vicenza.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « S. Bertilla Boscardin » di Vicenza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. **1047.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « L. da Vinci » di Como.

N. 1047 Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « L. da Vinci » di Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1048.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Parrocchia di San Lorenzo, in frazione Rocchettine del comune di Torri in Sabina (Rieti).

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Narni in data 10 agosto 1962, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 18 ottobre 1962, relativo: 1) alla soppressione della Parrocchia di San Lorenzo, in frazione Rocchettine del comune di Torri in Sabina (Rieti) e all'unione del suo territorio alla Parrocchia del SS. Salvatore, in frazione Rocchette dello stesso Comune; 2) all'assegnazione del titolo e del beneficio parrocchiale di San Leonardo di Rocchettine ad una nuova Parrocchia istituita in località Ponte San Lorenzo, in comune di Narni, con territorio di giurisdizione stralciato dalle Parrocchie di San Giovenale e Santi Faustino e Giovita di Narni.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1063
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 52. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1049.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Norberto Vescovo e Confessore, in località Lido del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 7 luglio 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Norberto Vescovo e Confessore, in località Lido del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 65. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1963.

Nomina del dott. Vittorio Triggiani a presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1961, concernente la nomina del presidente dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Nicola Tridente, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il dott. Vittorio Triggiani è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, per il triennio 1° agosto 1963-31 luglio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Leone

Il Ministro per l'industria e il commercio
Togni

(7466)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Sostituzione di un componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro Finanze n. 4, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi;

Visto il decreto ministeriale n. 35326 del 28 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 5 Finanze, foglio n. 353, con il quale fu nominato componente della Commissione di cui sopra il dott. Vittorio Caporaso;

Considerato che il dott. Vittorio Caporaso, essendo stato destinato ad altro incarico, si trova nell'impossibilità di continuare a partecipare assiduamente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, alle riunioni della citata Commissione;

Ritenuto di doversi sostituire il predetto funzionario con il dott. Alessandro Rapino, direttore di divisione del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

Con decorrenza 15 marzo 1963 il dott. Alessandro Rapino, direttore di divisione nel Ministero dell'industria e commercio, è nominato componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi in sostituzione del dott. Vittorio Caporaso.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1963
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 98. — Baiocchi

(7449)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di ottantatre strade in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 24384, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Cuneo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti strade:

Strada		km
1) Savigliano-Monasterolo-Ruffia-Villanova Solaro	km.	10,360
2) Montà (bivio Strada statale n. 29) San Vito-Confine provincia di Asti per Cellarengo e diramazione ai Gianoli	»	5,000
3) Montà-San Rocco-Confine provincia di Asti (per Ferrere)	»	5,000
4) Costigliole Saluzzo-Villafalletto-Centallo-Fossano-Maddalena-Centallo	»	24,660
5) Polonghera-Murello-Tetti Spertini - bivio Ruffia-Monasterolo-Savigliano	»	13,500
6) Santa Vittoria d'Alba-Monticello-Borgo-Piobesi Reala - Mombello - Guarene-bivio Provinciale n. 2	»	13,900
7) Carrù-Benevagienna	»	9,600
8) Villanova Solaro-Torre San Giorgio-Cardè	»	8,000
9) Castellinaldo-Priocca	»	3,000
10) Castellinaldo-Magliano Alfieri	»	2,000
11) Pamparato-Colle Casotto-Garessio	»	24,200
12) Centallo-Villalta-Caraglio	»	14,900
13) Brondello-Isasca	»	7,400
14) La Morra-Castagni-Verduno	»	1,500
15) Frabosa Soprana-Straluzzo-Corsaglia-Corsagliola-Sant'Anna Collarea (Montaldo)-San Giacomo di Roburent-Faggi-Serra di Pamparato e diramazione a Monastero Vasco	»	23,400
16) Villafalletto - Gerbola - Mellea - Fossano	»	18,000
17) Cavallermaggiore-Murello	»	6,500
18) Castiglion Tinella-Moncucco-Santo Stefano Belbo	»	5,500
19) Cissone-Serravalle Langhe	»	2,300
20) Busca-Tarantasca-Centallo	»	6,200
21) Murello-Villanova Solaro	»	3,800
22) Mango (bivio Riforno)-Camo	»	3,200
23) Carrù-Trinità	»	8,200
24) Vottignasco-Levanligi-Fossano	»	14,300
25) Sommariva Bosco - Cavallermaggiore	»	11,300
26) Neive-bivio provinciale n. 3-confine provincia di Asti (per Coazzolo)	»	1,000
27) Mango (bivio provinciale n. 51) - Confine provincia di Asti per Coazzolo	km.	0,700
28) Niella Tanaro-Cigliè	»	3,900
29) Cuneo (Confreria) - Passatore-San Pietro del Gallo-Villata-frazione Bosco-Busca	»	13,000
30) Cavallerleone-Ruffia	»	9,280
31) Mango - Neviglie - bivio Trezzo Tinella	»	4,700
32) Carrù-Bastia (bivio Carmine)	»	4,800
33) Margarita-Stazione delle ferrovie dello Stato-Santa Maria Rocca-Combe-Chiusa Pesio	»	10,000
34) Lagnasco-Manta	»	3,500
35) Santo Stefano Belbo-Confine provincia di Asti (per Vesine)	»	2,900
36) Piozzo (San Grato)-Lequio Tanaro-Narzole	»	11,500
37) Fossano-Benevagienna	»	7,650
38) Diramazioni per Pancalieri e Villafranca (dalla provinciale Faule-Polonghera)	»	2,800
39) Cortemilia-Confine provincia di Asti (per Serole)	»	6,800
40) Montezemolo-Castelnuovo	»	2,900
41) Caraglio-Bernezzo	»	3,450
42) Pianfei-Chiusa Pesio	»	6,500
43) Bergolo-Levice-Prunetto-Gottasecca-Saliceto	»	20,000
44) Garessio-Val Sorda-Confine provincia di Savona	»	9,500
45) Trinità-Salmour	»	8,500
46) Morozzo (bivio provinciale n. 43) Montanera	»	4,000
47) Ormea-Caprauna	»	14,500
48) Salmour-Benevagienna	»	4,500
49) Bivio Strada statale n. 28-San Michele Mondovì-Bivio Strada statale n. 28	»	1,800
50) Andonno-Roaschia	»	0,300
51) Strada « della Revalanca » tra le Strade provinciali n. 1 e n. 7	»	4,700
52) Bivio provinciale n. 35-Bivio Strada statale n. 28	»	1,200
53) Revello-Staffarda	»	9,200
54) Montemale-Dronero	»	5,300
55) Bivio provinciale n. 9-Bivio provinciale n. 59, detta « del Tuma »	»	1,400
56) San Rocco Castagnaretta- Crocetta - Borgo San Dalmazzo	»	3,500
57) Borgo San Dalmazzo-Strada provinciale n. 21 (via San Sebastiano)	»	1,000
58) Cuneo (piazza Torino) - Madonna Olmo (per il vecchio ponte sulla Stura)	»	2,200
59) Via Gazzano (Bagnasco) - Bivio Strada statale n. 28	»	0,600
60) Treiso - Mompiano - Manera e diramazione di Trezzo Tinella	»	11,000
61) Bivio provinciale n. 5-Lurisia	»	1,200
62) Di Valle Corsaglia (da Corsaglia a Fontane)	»	6,500
63) Prazzo-Villa San Michele e Prazzo (borgata Maddalena) - Ussolo	»	8,300
64) Crissolo-Pian del Re	»	10,000
65) Bivio provinciale n. 49-San Pietro Govone-Bivio provinciale n. 2 presso Priocca (San Carlo)	»	3,000

66) La Morra-Santa Maria-Gallo . . km. 6,700
67) Bivio Crocera - Gratteria - Magliano Alpi-San Grato-Gorra-Bivio (Benevagienna-Carrù) . . . . » 14,800
68) Pianche-Bagni di Vinadio . . . » 5,160
69) Valmala-Santuario di Valmala-Colletta di Rossana-Rossana . . . . . » 15,000
70) Bivio Valle dei Rossi-San Giuseppe- Bivio provinciale n. 10 e diramazione da Valdoza a Monticello Villa . . . . » 4,000
71) Montarotto - Ghidoni - Sant'Antonino . . . . » 4,100
72) Morozzo-San Biagio-Pogliola-San Grato-Villanova Mondovì-Mondovì . . . » 11,500
73) San Bartolomeo-Certosia Pesio . » 2,500
74) Bagnolo Piemonte-Cave Montoso . » 11,500
75) Bivio provinciale n. 7-Bivio provinciale n. 6 detta « del Marinetto » . . » 0,900
76) Montà-Madonna delle Grazie-Bivio Santo Stefano Roero . . . . . . » 4,000
77) Niella Tanaro-Vicoforte Mondovì (detta « di Valmorei ») . . . . » 5,500
78) Murazzano-Lovera-Bonvicino . . » 4,000
79) Levata di Monterosso-Grana-San Pietro di Monterosso-Saretto-Santa Lucia » 3,700
80) Pontechianale-Chianale . . . . » 4,400
81) Santo Stefano Roero-Monteu Roero (Bivio provinciale n. 29) detta « della Favera » . . . . » 1,700
82) Montaldo Roero-Bivio Monteu Roero, detta « dei Cacciatori » . . . . » 1,800
83) Piozzo-San Grato-Bivio Carrù-Benevagienna . . . . » 4,000

per un totale di km. 578,160

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le ottantatre strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7446)

ORDINANZA DI SANITA' 3 agosto 1963, n. 6.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze aeree da Bangkok (Tailandia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale con la quale la città di Bangkok viene dichiarata infetta da colera;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia, con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree da Bangkok (Tailandia) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(7589)

ORDINANZA DI SANITA' 6 agosto 1963.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 3, riguardante misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze da Stoccolma (Svezia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della città di Stoccolma;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 3 del 1963;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 3 del 1963, concernente lo assoggettamento delle provenienze dalla città di Stoccolma (Svezia) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(7590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 luglio 1963 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Hans Artur Ragnar Hägertz, Vice console onorario di Svezia a Napoli.

(7399)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di San Zenone Po (Pavia)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 21 agosto 1956, 9 agosto 1957 e 11 dicembre 1962, nella zona di San Zenone Po (Pavia), dell'estensione di ettari 260, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti ministeriali, viene revocato.

(7548)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Meldola e Civitella, località Castelnuovo, Montevescovo, Bagnolo e Gualdo (Forlì).

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 27 dicembre 1957, nella zona di Meldola e Civitella, località Castelnuovo, Montevescovo, Bagnolo e Gualdo (Forlì), della estensione di ettari 1.240, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7549)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Contarina (Rovigo)

Con decreto ministeriale 9 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 31 marzo 1958, nella zona di Contarina (Rovigo), dell'estensione di ettari 255, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7550)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione, di San Giorgio e Orciano (Pesaro)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 11 giugno 1958, nella zona di San Giorgio e Orciano (Pesaro), dell'estensione di ettari 350, compresa entro i cinfini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7551)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Racconigi (Cuneo)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 6 febbraio 1956 e 10 agosto 1957, nella zona di Racconigi (Cuneo), dell'estensione di ettari 184 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 6 febbraio 1956, viene revocato.

(7552)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Pergola e San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 10 agosto 1956, 18 maggio 1957 e 18 agosto 1958, nella zona di Pergola e San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), dell'estensione di ettari 900, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 10 agosto 1956, viene revocato.

(7553)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella (Reggio Emilia)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 28 luglio 1953 e seguenti, nella zona di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1.300, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7554)

Revoca della zona di Divieto di caccia e uccellagione di Rialto, Calice Ligure, Tovo San Giacomo e Magliolo (Savona).

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 4 dicembre 1962, nella zona di Rialto, Calice Ligure, Tovo San Giacomo e Magliolo (Savona), dell'estensione di ettari 1.075, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7555)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Serina e Dossena (Bergamo)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 21 agosto 1956 e 9 agosto 1957, nella zona di Serina e Dossena (Bergamo) dell'estensione di ettari 700 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 21 agosto 1956, viene revocato.

(7556)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Rieti, località San Benedetto (Rieti)

Con decreto ministeriale 9 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 22 agosto 1959 e 13 agosto 1960, nella zona di Rieti, località San Benedetto (Rieti), dell'estensione di ettari 600, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti, viene revocato.

(7557)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Varzi (Pavia)

Con decreto ministeriale 9 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 18 agosto 1958, nella zona di Varzi (Pavia), dell'estensione di ettari 200, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7558)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Iesi, Agugliano e Polverigi, località « Mazzangrugno » (Ancona).

Con decreto ministeriale 9 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 6 giugno 1958, nella zona di Iesi, Agugliano e Polverigi, località « Mazzangrugno » (Ancona), dell'estensione di ettari 1650 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7559)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Mondovì, Piana San Quintino (Cuneo)

Con decreto ministeriale 9 agosto 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 18 giugno 1954, 11 aprile 1959 e 20 agosto 1962, nella zona di Mondovì, località Piana San Quintino (Cuneo), dell'estensione di ettari 1136, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti, viene revocato.

(7560)

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Amelia - Guardea (Terni)

Con decreto ministeriale 9 agosto 1963, è vietata fino al 30 giugno 1965, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione al colombaccio nei mesi di gennaio-febbraio-marzo, nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 2.500, compresa nei comuni di Amelia e Guardea, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: da quota 734 nei pressi di monte Pelaro, per Frattuccia e Colcello fino all'incontro del fosso Grande e della strada Amelia-Castel dell'Aquila a Santa Maria in Canale (quota 323);

est: da Santa Maria in Canale (quota 323), per la strada Castel dell'Aquila-Amelia, fino a Sambucetole, indi Colle Sasso e di nuovo strada per Amelia, attraverso C. Ragno, l'Aspreta, fino a San Lorenzo (quota 360);

ovest-sud: da quota 734 per R. i Sadorocchi-Passo della Neve fino ai pressi di Poscareccia a quota 657; da qui a Macchie per C. comunale (quota 431), Sprugliano (quota 463), C. Vallecupa (quota 430), C. Montepegiio (quota 379), il Palazzo, C. S. Giacomo, C. Serteri (quota 383), la Fonte (quota 359), Piubica (quota 295), fino a San Lorenzo (quota 360).

(7561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Mario Gioè, nato a Cirié (Torino), il 27 dicembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 19 gennaio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7345)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventuno società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1963, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società coop. edil. « Profughi Giuliano-Dalmati », con sede in Bologna, costituita il 26 gennaio 1957 per rogito Grechi, repertorio n. 9487;

2) Società coop. edil. edificatrice « Sperare », con sede in Bologna, costituita il 21 marzo 1958 per rogito Stame, repertorio n. 16635;

3) Società coop. edil. edificatrice « Turrita », con sede in Bologna, costituita il 9 aprile 1959 per rogito Chiossi, repertorio n. 5825/1141;

4) Società coop. edil. « Edificare », con sede in Bologna, costituita il 10 luglio 1948 per rogito Marani, repertorio n. 38241;

5) Società coop. di produzione e lavoro « La Ricostruttrice », con sede in frazione Suviana di Castel di Casio (Bologna), costituita il 25 giugno 1945 per rogito Battelli, repertorio n. 14307;

6) Società coop. mista « V.E.R.T. » Vacanze Economiche, Ricreative e Turistiche, con sede in Imola (Bologna), costituita il 18 novembre 1948 per rogito Alvisi, repertorio n. 18001/7448;

7) Società coop. agricola « Coloni Affittuari Piccoli Proprietari - C.A.P.P. », con sede in frazione Marano di Castenaso (Bologna), costituita il 24 novembre 1954 per rogito Barisone, repertorio n. 13519;

8) Società coop. di produzione e lavoro « Santa Gilla », con sede in Capoterra (Cagliari), costituita il 24 giugno 1950 per rogito Tului, repertorio n. 31;

9) Società coop. agricola « Produttori Agricoli », con sede in Marcianise (Caserta), costituita il 14 luglio 1957 per rogito Caporaso, repertorio n. 37436/7718;

10) Società coop. di produzione e lavoro « Braccianti », con sede in San Daniele Po (Cremona), costituita il 15 febbraio 1947 per rogito Ferragni, repertorio n. 7219/2603;

11) Società coop. di produzione e lavoro « Edili Braccianti », con sede in Pessina Cremonese (Cremona), costituita l'8 dicembre 1946 per rogito Ferragni, repertorio n. 7075/2566;

12) Società coop. di consumo « Progresso », con sede in località San Lorenzo a Monte-Rimini (Forlì), costituita il 21 marzo 1947 per rogito Ugolini, repertorio n. 7635/9031;

13) Società coop. di consumo « La Libertà », con sede in frazione Santa Giustina di Rimini (Forlì), costituita il 19 febbraio 1954 per rogito Compatangelo, repertorio n. 22477;

14) Società coop. edil. « Artù Piccinini », con sede in località San Giorgio Mantovano (Mantova), costituita il 3 ottobre 1957 per rogito Nicolini, repertorio n. 14372;

15) Società coop. di produzione e lavoro « Abbattimento Piante », con sede in frazione Rivoltella di Rosasco (Pavia), costituita il 15 novembre 1954 per rogito Corbellini, repertorio n. 15007/3385;

16) Società coop. agricola servizi per conduzioni, con sede in Montefalco (Perugia), costituita il 10 luglio 1960 per rogito Martinangeli, repertorio n. 12077/3100;

17) Società coop. agricola « Lavori Agricoli - C.L.A.F. », con sede in Faenza (Ravenna), costituita il 23 dicembre 1951 per rogito Cattani, repertorio n. 6582;

18) Società coop. agricola « Fede e Lavoro », con sede in Castelnuovo di Farfa (Rieti), costituita il 13 gennaio 1946 per rogito Armati, repertorio n. 2816;

19) Società coop. pesca « Lago Turano », con sede in Colle di Tora (Rieti), costituita il 10 maggio 1952 per rogito Massacci, repertorio n. 3717;

20) Società coop. agricola « Produttori Latte », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita il 9 marzo 1950 per rogito Tromby, repertorio n. 3566;

21) Società cooperativa di consumo « Il Lavoro », con sede in Siena, costituita il 9 luglio 1947 per rogito Tromby, repertorio n. 1572.

(7410)

Scioglimento senza liquidatore di undici Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa produzione e lavoro « Tra Operai », con sede in Stia (Arezzo), costituita in data 5 gennaio 1947;

2) Società cooperativa produzione e lavoro « Sirio » con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Miro Falchi in data 20 giugno 1960, repertorio 329;

3) Società cooperativa mista « Fratellanza e Lavoro » con sede in Guasila (Cagliari), costituita per rogito Pasolini in data 1° maggio 1947, repertorio 1325;

4) Società cooperativa edilizia « Belvedere » con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 18 agosto 1954, repertorio 2587/244;

5) Società cooperativa di lavoro « La Moderna » con sede in Villa Literno (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 21 novembre 1954;

6) Società cooperativa edilizia « Midia » con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Napolitano in data 28 aprile 1956, repertorio 17558;

7) Società cooperativa edilizia « Cervinia » con sede in Milano, costituita per rogito Andronico in data 12 novembre 1958, repertorio 78083;

8) Società cooperativa edilizia « Tra Impiegati » con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Signoris in data 12 giugno 1957, repertorio 7589/16952;

9) Società cooperativa edilizia « S. Marco » con sede in Pistoia, costituita per rogito Chiostrini in data 13 luglio 1955, repertorio 17573;

10) Società cooperativa edilizia « Datur Hora Quieti » con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 3 dicembre 1954, repertorio 74371;

11) Società cooperativa edilizia « Serena Domus-Dipendenti Statali » con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 26 febbraio 1949, rep. n. 12190.

(7461)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e succesive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano;

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilitati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex

colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione stessa per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà esere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammisione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzata dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittimo) certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1355 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quell adi cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati é gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali

transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale;

Nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari;

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà di-

chiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1963
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 142. — BAIOCCHI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (Provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria del concorso per il conferimento di sei sedi farmaceutiche nel comune di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3029 del 1° dicembre 1962, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di sei sedi farmaceutiche nel comune di Bergamo (nuova sede Colognola - Nuova sede Redona Bis - Nuova sede di Longuelo - Nuova sede Celadina - Nuova sede Villaggio Sposi Grumellino - Nuova sede Valtesse);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per ciascuna sede dei candidati ammessi al concorso, di cui in narrativa:

NUOVA SEDE DI COLOGNOLA

1. Sillani Pierino	punti	88,32	su 150
2. Ruozi Francesca	»	87,59	»
3. Rizzi Ines Maria	»	85,90	»
4. Vaghi Ester	»	85,81	»
5. Venturini Pia	»	85,53	»
6. Salvatori Olga	»	84,75	»
7. Vallini Gemma	»	82,53	»
8. Corregiari Annibale, ex combattente	»	82 —	»
9. Malamani Alba	»	82 —	»
10. Orlando Antonio	»	80,64	»
11. Premarini Alberto	»	80,20	»
12. Lanfranchi Teresa	»	80,02	»
13. Foccoli Mario	»	79,44	»
14. Zerbio Umberto	»	79,38	»

15.	Onesti Maria	punti 79,28	su 150
16.	Provvedi Fosco	» 79,14	»
17.	Borzani Ida	» 78,88	»
18.	Piccinini Alessandra	» 77,69	»
19.	Panzanini Maria Luigia	» 76,97	»
20.	Lucente Giacomo	» 76,15	»
21.	Muccichè Gaetano	» 76,11	»
22.	Bonomi Maria	» 75,96	»
23.	Tosetti Aurelia	» 75,81	»
24.	Malamani Flora	» 74,62	»
25.	Griscott Dante	» 72,91	»
26.	Leuratti Giuseppe	» 72,89	»
27.	Lovecchio Francesco	» 72,42	»
28.	Lozza Giovanni	» 72,20	»
29.	Bertarelli Arrigo	» 71,59	»
30.	Crippa Gian Marzio	» 70,99	»
31.	Calderoli Tarsilia	» 70,95	»
32.	Scandellari Arrigo	» 69,88	»
33.	Bonomi Mario	» 69,50	»
34.	Diddi Delio	» 69,44	»
35.	Massari Maria	» 69,10	»
36.	Stucchi Antonietta	» 68,82	»
37.	Boffi Martina	» 67,47	»
38.	Esposito Nicola	» 67,28	»
39.	Santopadre Graziella	» 67,27	»
40.	Montanari Tito	» 66,04	»
41.	Granelli Jolanda	» 65,88	»
42.	Macchi Rosanna	» 64,75	»
43.	Alessio Salvatore	» 64,67	»
44.	Zilioli Luigi	» 64,16	»
45.	Daverio Mario	» 63,85	»
46.	Didio Remo	» 62,45	»
47.	Castaldi Giuseppe	» 61,66	»
48.	Bovo Agostino	» 60,51	»
49.	Corradini Orfea	» 60,36	»
50.	Marcello Francesco	» 59,66	»
51.	Bianchi Luigi	» 58 64	»
52.	Vicini Ferruccio	» 56,92	»
53.	Villa Luigi	» 55,97	»
54.	Manzoni Gianfranco	» 55,13	»
55.	Piquè Riccardo	» 52,90	»
56.	Lanzani Gian Battista	» 50,16	»
57.	Sabbioni Giuseppina	» 48,75	»
58.	Trenti Marcella	» 45,90	»
59.	Licini Pier Giuseppe	» 45,68	»
60.	Cortesi Maria Annunziata	» 45,40	»
61.	Sessa Angelo	» 45,21	»
62.	Trezzi Marta Maria	» 41,96	»
63.	Gabbanini Felicita	» 39,81	»
64.	Maldi Lodovico	» 38,97	»
65.	Cavalli Enrico	» 31,56	»
66.	Maggi Guido	» 30,75	»
67.	Valdinoci Lucia	» 29,33	»
68.	Baccolo Giuseppe	» 22,69	»

NUOVA SEDE REDONA BIS

1.	Sillani Pierino	punti 88,32	su 150
2.	Ruozi Francesca	» 87,59	»
3.	Rizzi Ines Maria	» 85,90	»
4.	Vaghi Ester	» 85,81	»
5.	Venturini Pia	» 85,53	»
6.	Salvatori Olga	» 84,76	»
7.	Vallini Gemma	» 82,53	»
8.	Corregiari Annibale, ex combattente	» 82 —	»
9.	Malamani Alba	» 82 —	»
10.	Orlando Antonio	» 80,64	»
11.	Premarini Alberto	» 80,20	»
12.	Lanfranchi Teresa	» 80,02	»
13.	Foccoli Mario	» 79,44	»
14.	Zerbio Umberto	» 79,38	»
15.	Onesti Maria	» 79,28	»
16.	Provvedi Fosco	» 79,14	»
17.	Borzani Ida	» 78,88	»
18.	Piccinini Alessandra	» 77,69	»
19.	Panzanini Maria Luigia	» 76,97	»
20.	Lucente Giacomo	» 76,15	»
21.	Miccichè Gaetano	» 76,11	»
22.	Bonomi Maria	» 75,96	»
23.	Tosetti Aurelia	» 75,81	»
24.	Malamani Flora	» 74,62	»
25.	De Micheli Luigi	» 73,91	»
26.	Griscott Dante	» 72,91	»
27.	Leuratti Giuseppe	punti 72,89	su 150
28.	Lovecchio Francesco	» 72,42	»
29.	Lozza Giovanni	» 72,20	»
30.	Bertarelli Arrigo	» 71,58	»
31.	Crippa Gian Marzio	» 70,99	»
32.	Calderoli Tarsilia	» 70,95	»
33.	Scandellari Arrigo	» 69,88	»
34.	Bonomi Mario	» 69,50	»
35.	Diddi Delio	» 69,44	»
36.	Massari Maria	» 69,10	»
37.	Stucchi Antonietta	» 68,82	»
38.	Boffi Martina	» 67,47	»
39.	Esposito Nicola	» 67,28	»
40.	Santopadre Graziella	» 67,27	»
41.	Montanari Tito	» 66,04	»
42.	Granelli Jolanda	» 65,88	»
43.	Macchi Rosanna	» 64,75	»
44.	Alessio Salvatore	» 64,67	»
45.	Zilioli Luigi	» 64,16	»
46.	Daverio Mario	» 63,85	»
47.	Didio Remo	» 62,45	»
48.	Castaldi Giuseppe	» 61,66	»
49.	Bovo Agostino	» 60,51	»
50.	Corradini Orfea	» 60,36	»
51.	Marcello Francesco	» 59,66	»
52.	Bianchi Luigi	» 58,64	»
53.	Vicini Ferruccio	» 56,92	»
54.	Villa Luigi	» 55,97	»
55.	Manzoni Gian Franco	» 55,13	»
56.	Piquè Riccardo	» 52,90	»
57.	Lanzani Gian Battista	» 50,16	»
58.	Sabbioni Giuseppina	» 48,75	»
59.	Trenti Marcello	» 45,90	»
60.	Licini Pier Giuseppe	» 45,68	»
61.	Cortesi Maria Annunziata	» 45,40	»
62.	Sessa Angelo	» 45,21	»
63.	Trezzi Marta Maria	» 41,96	»
64.	Maldi Lodovico	» 38,97	»
65.	Cavalli Enrico	» 31,56	»
66.	Maggi Guido	» 30,75	»
67.	Valdinoci Lucia	» 29,33	»
68.	Baccolo Giuseppe	» 22,69	»

NUOVA SEDE DI LONGUELO

1.	Sillani Pierino	punti 88,32	su 150
2.	Ruozi Francesca	» 87,59	»
3.	Rizzi Ines Maria	» 85,90	»
4.	Vaghi Ester	» 85,81	»
5.	Venturini Pia	» 85,53	»
6.	Salvatori Olga	» 84,76	»
7.	Vallini Gemma	» 82,53	»
8.	Corregiari Annibale, ex combattente	» 82 —	»
9.	Malamani Alba	» 82 —	»
10.	Orlando Antonio	» 80,64	»
11.	Premarini Alberto	» 80,20	»
12.	Lanfranchi Teresa	» 80,02	»
13.	Foccoli Mario	» 79,44	»
14.	Zerbio Umberto	» 79,38	»
15.	Onesti Maria	» 79,28	»
16.	Provvedi Fosco	» 79,14	»
17.	Borzani Ida	» 78,88	»
18.	Piccinini Alessandra	» 77,69	»
19.	Panzanini Maria Luigia	» 76,97	»
20.	Lucente Giacomo	» 76,15	»
21.	Miccichè Gaetano	» 76,11	»
22.	Bonomi Maria	» 75,96	»
23.	Tosetti Aurelia	» 75,81	»
24.	Malamani Flora	» 74,62	»
25.	De Micheli Luigi	» 73,91	»
26.	Griscott Dante	» 72,91	»
27.	Leuratti Giuseppe	» 72,89	»
28.	Lovecchio Francesco	» 72,42	»
29.	Lozza Giovanni	» 72,20	»
30.	Bertarelli Arrigo	» 71,58	»
31.	Crippa Gian Marzio	» 70,99	»
32.	Calderoli Tarsilia	» 70,95	»
33.	Scandellari Arrigo	» 69,88	»
34.	Bonomi Mario	» 69,50	»
35.	Diddi Delio	» 69,44	»
36.	Massari Maria	» 69,10	»
37.	Stucchi Antonietta	» 68,82	»
38.	Boffi Martina	» 67,47	»

39.	Esposito Nicola	punti	67,28	su 150
40.	Santopadre Graziella	»	67,27	»
41.	Montanari Tito	»	66,04	»
42.	Granelli Jolanda	»	65,88	»
43.	Macchi Rosanna	»	64,75	»
44.	Alessio Salvatore	»	64,67	»
45.	Zilioli Luigi	»	64,16	»
46.	Daverio Mario	»	63,85	»
47.	Didio Remo	»	62,45	»
48.	Castaldi Giuseppe	»	61,66	»
49.	Bovo Agostino	»	60,51	»
50.	Corradini Orfea	»	60,36	»
51.	Marcello Francesco	»	59,66	»
52.	Bianchi Luigi	»	58,64	»
53.	Vicini Ferruccio	»	56,92	»
54.	Villa Luigi	»	55,97	»
55.	Manzoni Gian Franco	»	55,13	»
56.	Piquè Riccardo	»	52,90	»
57.	Lanzani Gian Battista	»	50,16	»
58.	Sabbioni Giuseppina	»	48,75	»
59.	Trenti Marcella	»	45,90	»
60.	Lcini Pier Giuseppe	»	45,68	»
61.	Cortesi Maria Annunziata	»	45,40	»
62.	Sessa Angelo	»	45,21	»
63.	Trezzi Marta Maria	»	41,96	»
64.	Maldi Lodovico	»	38,97	»
65.	Cavalli Enrico	»	31,56	»
66.	Maggi Guido	»	30,75	»
67.	Valdinoci Lucia	»	29,33	»
68.	Baccolo Giuseppe	»	22,69	»

NUOVA SEDE CELADINA - Viale Venezia

1.	Sillani Pierino	punti	88,32	su 150
2.	Ruozi Francesca	»	87,59	»
3.	Rizzi Ines Maria	»	85,90	»
4.	Vaghi Ester	»	85,81	»
5.	Venturini Pia	»	85,53	»
6.	Salvatori Olga	»	84,76	»
7.	Vallini Gemma	»	82,53	»
8.	Corregiari Annibale, ex combattente	»	82 —	»
9.	Malamani Alba	»	82 —	»
10.	Orlando Antonio	»	80,64	»
11.	Premarini Alberto	»	80,20	»
12.	Lanfranchi Teresa	»	80,02	»
13.	Foccoli Mario	»	79,44	»
14.	Zerbio Umberto	»	79,38	»
15.	Onesti Maria	»	79,28	»
16.	Provvedi Fosco	»	79,14	»
17.	Borzani Ida	»	78,88	»
18.	Piccinini Alessandra	»	77,69	»
19.	Panzanini Maria Luigia	»	76,97	»
20.	Lucente Giacomo	»	76,15	»
21.	Miccichè Gaetano	»	76,11	»
22.	Bonomi Maria	»	75,96	»
23.	Tosetti Aurelia	»	75,81	»
24.	Malamani Flora	»	74,62	»
25.	De Micheli Luigi	»	73,91	»
26.	Griscott Dante	»	72,91	»
27.	Leuratti Giuseppe	»	72,89	»
28.	Lovecchio Francesco	»	72,42	»
29.	Lozza Giovanni	»	72,20	»
30.	Bertarelli Arrigo	»	71,58	»
31.	Carderoli Tarsilia	»	70,95	»
32.	Scandellari Arrigo	»	69,88	»
33.	Bonomi Mario	»	69,50	»
34.	Diddi Delio	»	69,44	»
35.	Massari Maria	»	69,10	»
36.	Stucchi Antonietta	»	68,82	»
37.	Boffi Martina	»	67,47	»
38.	Esposito Nicola	»	67,28	»
39.	Santopadre Graziella	»	67,27	»
40.	Montanari Tito	»	66,04	»
41.	Granelli Jolanda	»	65,88	»
42.	Macchi Rosanna	»	64,75	»
43.	Alessio Salvatore	»	64,67	»
44.	Zilioli Luigi	»	64,16	»
45.	Daverio Mario	»	63,85	»
46.	Scevola Gino	»	63,80	»
47.	Didio Remo	»	62,45	»
48.	Castaldi Giuseppe	»	61,66	»
49.	Bovo Agostino	»	60,51	»
50.	Corradini Orfea	»	60,36	»
51.	Marcello Francesco	punti	59,66	su 150
52.	Bianchi Luigi	»	58,64	»
53.	Vicini Ferruccio	»	56,92	»
54.	Villa Luigi	»	55,97	»
55.	Manzoni Gian Franco	»	55,13	»
56.	Piquè Riccardo	»	52,90	»
57.	Lanzani Gian Battista	»	50,16	»
58.	Sabbioni Giuseppina	»	48,75	»
59.	Trenti Marcella	»	45,90	»
60.	Licini Pier Giuseppe	»	45,68	»
61.	Cortesi Maria Annunziata	»	45,40	»
62.	Sessa Angelo	»	45,21	»
63.	Trezzi Marta Maria	»	41,96	»
64.	Maldi Lodovico	»	38,97	»
65.	Cavalli Enrico	»	31,56	»
66.	Maggi Guido	»	30,75	»
67.	Valdinoci Lucia	»	29,33	»
68.	Baccolo Giuseppe	»	22,69	»

NUOVA SEDE VILLAGGIO SPOSI - GRUMELLINA

1.	Sillani Pierino	punti	88,32	su 150
2.	Ruozi Francesca	»	87,59	»
3.	Rizzi Ines Maria	»	85,90	»
4.	Vaghi Ester	»	85,81	»
5.	Venturini Pia	»	85,53	»
6.	Salvatori Olga	»	84,76	»
7.	Vallini Gemma	»	82,53	»
8.	Corregiari Annibale, ex combattente	»	82 —	»
9.	Malamani Alba	»	82 —	»
10.	Orlando Antonio	»	80,64	»
11.	Premarini Alberto	»	80,20	»
12.	Lanfranchi Teresa	»	80,02	»
13.	Foccoli Mario	»	79,44	»
14.	Zerbio Umberto	»	79,38	»
15.	Onesti Maria	»	79,28	»
16.	Provvedi Fosco	»	79,14	»
17.	Borzani Ida	»	78,88	»
18.	Piccinini Alessandra	»	77,69	»
19.	Panzanini Maria Luigia	»	76,97	»
20.	Lucente Giacomo	»	76,15	»
21.	Miccichè Gaetano	»	76,11	»
22.	Bonomi Maria	»	75,96	»
23.	Tosetti Aurelia	»	75,81	»
24.	Malamani Flora	»	74,62	»
25.	De Micheli Luigi	»	73,91	»
26.	Griscott Dante	»	72,91	»
27.	Leuratti Giuseppe	»	72,89	»
28.	Lovecchio Francesco	»	72,42	»
29.	Lozza Giovanni	»	72,20	»
30.	Bertarelli Arrigo	»	71,58	»
31.	Crippa Gian Marzio	»	70,99	»
32.	Calderoli Tarsilia	»	70,95	»
33.	Scandellari Arrigo	»	69,88	»
34.	Bonomi Mario	»	69,50	»
35.	Diddi Delio	»	69,44	»
36.	Massari Maria	»	69,10	»
37.	Stucchi Antonietta	»	68,82	»
38.	Boffi Martina	»	67,47	»
39.	Esposito Nicola	»	67,28	»
40.	Santopadre Graziella	»	67,27	»
41.	Montanari Tito	»	66,04	»
42.	Granelli Jolanda	»	65,88	»
43.	Macchi Rosanna	»	64,75	»
44.	Alessio Salvatore	»	64,67	»
45.	Zilioli Luigi	»	64,16	»
46.	Daverio Mario	»	63,85	»
47.	Didio Remo	»	62,45	»
48.	Castaldi Giuseppe	»	61,66	»
49.	Bovo Agostino	»	60,51	»
50.	Corradini Orfea	»	60,36	»
51.	Marcello Francesco	»	59,66	»
52.	Bianchi Luigi	»	58,64	»
53.	Vicini Ferruccio	»	56,92	»
54.	Villa Luigi	»	55,97	»
55.	Manzoni Gian Franco	»	55,13	»
56.	Piquè Riccardo	»	52,90	»
57.	Lanzani Gian Battista	»	50,16	»
58.	Sabbioni Giuseppina	»	48,75	»
59.	Trenti Marcella	»	45,90	»
60.	Licini Pier Giuseppe	»	45,68	»
61.	Cortesi Maria Annunziata	»	45,40	»
62.	Sessa Angelo	»	45,21	»

63. Trezzi Marta Maria . . . . punti 41,96 su 150
64. Gotti Pietro . . . . » 38,94 »
65. Cavalli Enrico . . . . . . » 31,56 »
66. Maggi Guido . . . . » 30,75 »
67. Valdinoci Lucia . . . . . . » 29,33 »
68. Baccolo Giuseppe . . . . . . » 22,69 »

NUOVA SEDE VALTESSE

1. Sillani Pierino . . . . . . punti 88,32 su 150
2. Ruozi Francesca . . . . . . » 87,59 »
3. Rizzi Ines Maria . . . . . . » 85,90 »
4. Vaghi Ester . . . . » 85,81 »
5. Venturini Pia . . . . » 85,53 »
6. Salvatori Olga . . . . . . » 84,76 »
7. Vallini Gemma . . . . » 82,53 »
8. Corregiari Annibale, ex combattente » 82 — »
9. Malamani Alba . . . . . . » 82 — »
10. Orlando Antonio . . . . . . » 80,64 »
11. Premarini Alberto . . . . . . » 80,20 »
12. Lanfranchi Teresa . . . . . » 80,02 »
13. Foccoli Mario . . . . » 79,44 »
14. Zerbio Umberto . . . . . . » 79,38 »
15. Onesti Maria . . . . » 79,28 »
16. Provvedi Fosco . . . . . . » 79,14 »
17. Borzani Ida . . . . » 78,88 »
18. Piccinini Alessandra . . . . . » 77,69 »
19. Panzanini Maria Luigia . . . . » 76,97 »
20. Lucente Giacomo . . . . . . » 76,15 »
21. Miccichè Gaetano . . . . . . » 76,11 »
22. Bonomi Maria . . . . » 75,96 »
23. Tosetti Aurelia . . . . . . » 75,81 »
24. Malamani Fiora . . . . . . » 74,62 »
25. De Micheli Luigi . . . . . . » 73,91 »
26. Griscott Dante . . . . . . » 72,91 »
27. Leuratti Giuseppe . . . . . » 72,89 »
28. Lovecchio Francesco . . . . . » 72,42 »
29. Lozza Giovanni . . . . . . » 72,20 »
30. Bertarelli Arrigo . . . . . . » 71,58 »
31. Crippa Gian Marzio . . . . . » 70,99 »
32. Calderoli Tarsilia . . . . . » 70,95 »
33. Scandellari Arrigo . . . . . » 69,88 »
34. Bonomi Mario . . . . » 69,50 »
35. Diddi Delia . . . . » 69,44 »
36. Massari Maria . . . . . . » 69,10 »
37. Stucchi Antonietta . . . . . » 68,82 »
38. Boffi Martina . . . . . . » 67,47 »
39. Esposito Nicola . . . . . . » 67,28 »
40. Santopadre Graziella . . . . . » 67,27 »
41. Montanari Tito . . . . . . » 66,04 »
42. Granelli Jolanda . . . . . . » 65,88 »
43. Macchi Rosanna . . . . . . » 64,75 »
44. Alessio Salvatore . . . . . . » 64,67 »
45. Zilioli Luigi . . . . » 64,16 »
46. Daverio Mario . . . . . . » 63,85 »
47. Didio Remo . . . . » 62,45 »
48. Castaldi Giuseppe . . . . . » 61,66 »
49. Bovo Agostino . . . . . . » 60,51 »
50. Corradini Orfea . . . . . . » 60,36 »
51. Marcello Francesco . . . . . » 59,66 »
52. Bianchi Luigi . . . . » 58,64 »
53. Vicini Ferruccio . . . . . . » 56,92 »
54. Villa Luigi . . . . » 55,97 »
55. Manzoni Gian Franco . . . . . » 55,13 »
56. Piquè Riccardo . . . . . . » 52,90 »
57. Lanzani Gian Battista . . . . . » 50,16 »
58. Sabbioni Giuseppina . . . . . » 48,75 »
59. Trenti Marcella . . . . . . » 45,90 »
60. Licini Pier Giuseppe . . . . . » 45,68 »
61. Cortesi Maria Annunziata . . . . » 45,40 »
62. Sessa Angelo . . . . punti 45,21 su 150
63. Trezzi Marta Maria . . . . . » 41,96 »
64. Maldi Lodovico . . . . » 38,97 »
65. Gotti Pietro . . . . » 38,94 »
66. Cavalli Enrico . . . . » 31,56 »
67. Maggi Guido . . . . » 30,75 »
68. Valdinoci Lucia . . . . . . » 29,33 »
69. Baccolo Giuseppe . . . . . . » 22,69 »

Bergamo, addì 15 luglio 1963

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

(7382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi dei comuni di Giulianova e Tortoreto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1963, n. 1760, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi dei comuni di Giulianova e Tortoreto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto le designazioni pervenute;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 853;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi dei comuni di Giulianova e Tortoreto, è costituita come segue:

Presidente:
Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Tizzano prof. dott. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
Corazza prof. dott. Gino, libero docente in clinica e patologia medica;
Cancrini dott. Bernardo, ufficiale sanitario del comune di Teramo.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 24 luglio 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(7289)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.